

MORATORIA COVID 19 - DL AGOSTO - PROROGA SCADENZA

Buongiorno,

con la presente desideriamo aggiornarvi circa le novità previste nel D.L. "Agosto" in tema di moratoria e le iniziative intraprese per la gestione delle stesse.

Come a Voi ben noto, in sintesi, il predetto Decreto prevede 4 novità:

1. la proroga automatica della moratoria per le imprese che già ne usufruiscono senza necessità di alcuna formalità dal 30 settembre al 31 gennaio 2021 (art. 65);
2. la proroga automatica della moratoria per le imprese del settore turistico che già ne usufruiscono senza necessità di alcuna formalità dal 30 settembre al 31 marzo 2021 (art.77);
3. la facoltà di rinunciare alla proroga per i soggetti che avevano aderito, e che ne facciano espressa richiesta inderogabilmente entro il 30 settembre;
4. la possibilità di accedere alla moratoria per tutti coloro che non avendo fatto precedente richiesta, intendano beneficiarne adesso per mezzo di esplicita richiesta da formalizzare inderogabilmente entro il prossimo 31 dicembre.

In conseguenza di quanto sopra abbiamo definito di operare come segue:

- integrare il nostro sito istituzionale con una sezione dedicata alle novità in oggetto a disposizione della clientela;
- inviare una comunicazione via PEC a tutti i clienti già ammessi alla moratoria con le informazioni del caso;
- non richiedere alcuna notifica dai clienti che intendano usufruire della proroga della sospensione spiegando, viceversa, di astenersi da comunicazioni che dovremmo comunque gestire;
- acquisire le rinunce alla proroga invitando i clienti a visitare il nostro sito, scaricando il modulo predisposto inviandolo alla PEC Leasing.Covid19.mpslf@postacert.gruppo.mps.it
- predisporre un nuovo modulo di richiesta per coloro i quali intendano fare richiesta di sospensione entro il prossimo 31 dicembre.

Alla data del prossimo 30 settembre sarà aggiornato il perimetro dei ctr interessati dalla moratoria con l'esclusione dei clienti che avranno presentato domanda di rinuncia. Per questi ultimi contratti sarà riattivata la fatturazione secondo quanto previsto nell'originario Decreto "Cura Italia".

Viceversa, per i contratti che continueranno a godere delle facilitazioni previste dalla moratoria, effettueremo le variazioni contrattuali inviando al cliente il nuovo piano finanziario in analogia a quanto già fatto.

In caso di nuove domande di moratoria si precisa fin da subito che dovremo trattare le stesse come se gestite fin dalla prima fase, con modifica dei piani finanziari a decorrere dalle scadenze successive al 17 marzo 2020, ed in ogni caso più specifiche indicazioni saranno fornite dopo il 30 settembre.

Tutte queste specifiche sono presenti sul sito WWW. MPSLF.IT che Vi preghiamo di visionare.

Per completezza di informazione si riporta di seguito gli articoli **65** e **77** del DL Agosto

Art. 65

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui

al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.

4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operatività del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 77

Misure urgenti per il settore turistico

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»;

b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;

c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti: «nonchè le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».

2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Ufficio Gestione Leasing